



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

PARERI

Voce: Contabilità e finanza pubblica - Enti pubblici e persone giuridiche in genere

Estremi del Parere:	Prot. 13426/70.11.11 del 28 aprile 2011 – Problematiche relative ai lavoratori delle società partecipate dalla Regione.
Massima / Absract:	Ai titolari di un rapporto di lavoro subordinato in servizio nelle società dismesse alla data del 31 dicembre 2009 ricollocati presso altra società si applicano le tutele previste dal codice e dalle restanti norme che regolano il trasferimento d'azienda. Inerendo a contenziosi nei quali la Regione non riveste la qualità di parte, in ordine alla configurabilità o meno di una violazione del divieto di nuove assunzioni nell'ipotesi di accordo transattivo, con il quale una società dia atto dell'intervenuta costituzione o trasformazione del rapporto di lavoro a fronte di rinuncia della controparte ad arretrati, ci si è limitati a richiamare in via del tutto generale taluni elementi di riflessione. E' stato così rammentata, tra l'altro, la recente normativa recata dall'art.32 della L.183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro 2010) in tema di contratti di lavoro con termine illegittimamente apposto sulla quale pende ricorso alla Consulta. Con successiva nota si è poi trasmessa copia di una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1517/2011 ritenendo che detta decisione, pur se di primo grado, assume grande rilievo nella problematica generale del divieto di assunzioni e anche sui contenziosi attivati nei confronti delle altre società partecipate della Regione. Ciò in quanto il ricorso, proposto per il riconoscimento dell'intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato per insussistenza dei presupposti giustificativi del ricorso alla somministrazione, è stato rigettato proprio in ragione dell'operatività del blocco delle assunzioni disposto dall'art.20, c.6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11.
Note / Riferimenti Normativi	Art.20, commi 1 e 6, L.R. 12 maggio 2010, n.11-art.2112 c.c.-art.32 della L.183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro 2010). Delibera Giunta regionale n. 221 del 30 settembre 2008.

Redattore: Valli

